

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE03465
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **26/05/2022** registrata al numero di protocollo **28326/2022**;

Ritenuto d'accogliere parzialmente quanto richiesto per i motivi richiamati nel successivo art. 4 (*diniego*);

Vista la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data **07/09/2022** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **SO.GE.DI.CO. S.R.L.**;

DISPONE

Art. 1

(*iscrizione*)

L'impresa / Ente:

Denominazione: SO.GE.DI.CO. S.R.L.
Con Sede a: VENEZIA (VE)
Indirizzo: VIA DEL TRIFOGLIO, 19/A
CAP: 30175
Codice Fiscale: 03309320277

è rinnovata nell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 14/10/2022

Fine validità: 14/10/2032

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Attività svolta/e dall'impresa:

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, ALLESTIMENTO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI, CLIMATICI, IDRAULICI, ELETTRICI, ELETTRONICI, DI SICUREZZA, DI TELECOMUNICAZIONE ED AFFINI, DI CONDIZIONAMENTO, DI PROTEZIONE ANTINCENDIO NONCHE' DI OPERE E SERVIZI CONNESSI CON LA GESTIONE, CONDUZIONE, INSTALLAZIONE, ECC. DI DETTI IMPIANTI. (ART.1 - LETT.A,B,C,D,E,F,G - LEG.46/90)(DAL 14/08/2001) COSTRUZIONE,

SO.GE.DI.CO. S.R.L.
Numero Iscrizione VE03465
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.47136/2022 del 14/10/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

COMMERCIO, RESTAURO E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI DI PROPRIETA', ESECUZIONE OPERE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO, DEMOLIZIONI, SCAVI E RINTERRI NONCHE' L'ESERCIZIO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMPLEMENTARE O AFFINE ALLA SALVAGUARDIA DI EDIFICI DI OGNI GENERE (DAL 11/11/2002) ***** RIFERIMENTO AL D.M. 37/2008 PER TUTTE LE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [16.02.16]
[16.06.04] [16.06.05] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02]
[17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06]
[17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[16.02.15*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [20.01.21*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **CK375AE** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22000086073914

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EX619MF** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA25000002758561

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EX624MF** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA26300006189325

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FB660LF** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA25000002972757

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FB661LF** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA26300006B48845

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FE391NS** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA26300006D12994

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Targa: **FJ399XX** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA22500006G30826
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FL357AX** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: ZFA25000002E69651
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **GG920JL** **uso proprio esente licenza**
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Numero di telaio: VF1RJK00267780131
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3
(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di sversamento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4
(diniego)

Preso atto della richiesta d'integrazione documentazione protocollo n. 35922/2022 del 06/07/2022, a seguito della quale non è stato dato alcun riscontro, la Sezione ha deliberato di non autorizzare alla raccolta e al trasporto dei rifiuti il mezzo targato CF889JC, in quanto l'Impresa non ha fornito idonea documentazione attestante le modalità di trasporto dei rifiuti oggetto di autorizzazione.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 14/10/2022

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Siro Martin -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)

